

CITTA' DI CAPRIATE

Provincia di Bergamo



SAN GERVASIO

SCRITTURA PRIVATA

Nr.Repertorio

degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
STRUMENTALI E COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE
DEI SERVIZI ECOLOGICI IN HOUSE**

L'anno duemilaventuno, addì del mese di

TRA

ECOISOLA S.r.l., di seguito denominata "ECO", con sede legale ed operativa in Madone (BG), Via Carso n. 73, c.f. e p. IVA 02371570165, nella Sua qualità di soggetto gestore dei servizi di igiene urbana del Comune di CAPRIATE SAN GERVASIO così come deliberato dal C.C. con atto n. 77 del 22.12.2003, nella persona del sig. Marcellino Arnoldi, nato a Vaprio d'Adda il 05/09/1967, residente a Capriate San Gervasio, via San Gottardo n.9, avente la carica di Direttore e procuratore speciale della Società,

E

il Comune di CAPRIATE SAN GERVASIO di seguito denominato "COMUNE " con sede legale in Capriate San Gervasio in Piazza Della Vittoria n. 4 – Codice fiscale/Partita Iva 00325440162, qui rappresentato dalla Sig.ra Fiorella Fontana, nata a Milano il 12/12/1962, C.F. FNTFLL62T52F205U, autorizzata a sottoscrivere il presente atto in forza del decreto sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali N. 1 del 08/01/2021 che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Capriate San Gervasio e in forza della deliberazione della giunta comunale n. 14 del 17/02/2021.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 22/12/2003 è stato affidato alla società partecipata Ecoisola Spa il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 78 del 22/12/2003 si è provveduto a conferire formalmente e sostanzialmente alla società Ecoisola spa il ruolo di soggetto Gestore;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 22/12/2008 sono state approvate note integrative al contratto di conferimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad Ecoisola Spa;
- al fine di consentire una gestione più completa ed efficace del servizio, il COMUNE e ECO, hanno ritenuto opportuno che alla società stessa vengano affidate anche alcune complementari e strumentali attività amministrative;
- a tal fine COMUNE e ECO hanno concordato la stipula di successivi accordi convenzionali, da ultimo quello del 29 marzo 2021 per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione del tributo comunale sui rifiuti (Tari);
- durante la validità del citato accordo il COMUNE ha valutato l'opportunità di affidare ad ECO anche le attività amministrative di collaborazione con l'Ufficio Tributi Comunale consistenti nello svolgimento dell'attività di sollecito e accertamento insoluti relativi al tributo comunale sui rifiuti (Tari) annualità 2016;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – premessa

Le premesse di cui sopra richiamate costituiscono parte integrante del presente atto;

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti intercorrenti tra “COMUNE” ed “ECO”, afferenti l’attività di sollecito e accertamento insoluti relativi al tributo comunale sui rifiuti (Tari) annualità 2016;

Art. 3 – Prestazioni richieste a “ECO”

a) predisporre per conto di COMUNE, a mezzo raccomandata A.R. o mediante messo comunale o pec:

1. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE un SOLLECITO per omesso o insufficiente pagamento, comprensivo delle sole spese di spedizione. Decorso il termine (30 giorni) per il pagamento, agli utenti rimasti insolventi, verrà emesso ATTO DI ACCERTAMENTO comprensivo della relativa sanzione e degli interessi;

2. PER LE UTENZE DOMESTICHE predisporre, per conto di COMUNE, a mezzo raccomandata A.R. o mediante messo comunale, un atto di liquidazione (SOLLECITO/ACCERTAMENTO) per omesso o insufficiente pagamento, comprensivo della relativa sanzione e degli interessi, ai contribuenti che non abbiano provveduto al pagamento del tributo entro i termini stabiliti. Con questo atto il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione versando, in un’unica rata, il tributo dovuto, comprensivo degli interessi e delle spese di spedizione e con l’esclusione della sanzione, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Qualora il contribuente non dovesse provvedere in tal senso, verrà avviata la procedura di riscossione coattiva, recuperando oltre che l'imposta, gli interessi e le spese di spedizione, con aggravio della sanzione.

b) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, ECOISOLA trasmetterà a COMUNE l'elenco degli utenti che non hanno provveduto al pagamento dell'atto di liquidazione. Il COMUNE, tramite l'elaborazione prodotta da ECOISOLA, provvederà ad avviare le procedure per la riscossione coattiva, scegliendo fra la procedura di iscrizione a ruolo di cui al DPR n. 602/1973 e la procedura dell'emissione di ingiunzione fiscale prevista dal RD 639/1910 recuperando oltre all'imposta, gli interessi e le spese di spedizione, anche la sanzione.

Art. 4 – Prestazioni richieste a “COMUNE”

L'attività di notifica, nonché le relative spese di queste fasi di sollecito, accertamento e riscossione, sono a carico di COMUNE.

Art. 5 - Corrispettivo

Il “COMUNE” riconosce a “ECO” un compenso pari a € **1.500,00** iva esclusa. Il pagamento è effettuato dal “COMUNE” previa verifica della regolarità e delle prestazioni eseguite.

Art. 6 – Modifica

Il “COMUNE” e “ECO” modificano con la presente l'art. 3 comma b) della: *“Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione del tributo comunale sui rifiuti (tari) per l'anno 2021”* stabilendo la presenza di un incaricato di ECO presso la sede comunale per un giorno la settimana per un totale di 3 ore settimanali rispetto all'originario accordo di 6 ore settimanali, per il restante periodo di vigenza (31-12-2021) di detta convenzione.

La differenza delle 3 ore settimanali verrà impiegata dal personale di ECO per integrare lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 3 della presente convenzione da tenersi presso gli uffici di ECO.

Art. 7 – Trattamento dei dati

1. il “COMUNE”, in attuazione delle prescrizioni di cui al Regolamento U.E. N. 679/2016 e s.m.i., nomina “ECO” come Responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti passivi della TARI e dei dati anagrafici dei residenti cui ha accesso ;
2. Il “COMUNE” ed “ECO” garantiscono che gli accessi in lettura alla banca dati detenuta dalla Società saranno effettuati solo per ragioni di servizio e nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
3. “ECO” potrà accedere in lettura ad una sezione ristretta della banca dati dell'anagrafe comunale detenuta solo per ragioni di servizio e nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
4. “ECO” è qualificato in materia di trattamento dei dati in quanto ha ottemperato alla normativa in materia e sarà nominato Responsabile del trattamento dati con separato atto;
5. La società incaricata dell'attività di accertamento potrà accedere e modificare la banca dati per le sole attività di accertamento a seguito di sottoscrizione di scrittura privata per la regolazione dei rapporti;

Art. 8 – Tracciabilità

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, “ECO” si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n° 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione del contratto.

3. “ECO”, indica quale conto corrente dedicato il conto n° 340831 acceso presso la BCC CASSA RURALE DI TREVIGLIO filiale di Terno d’Isola (Bg) codice IBAN IT36D0889953610000000340831; è abilitato ad operare su tale conto il Sig. Marcellino Arnoldi (C.F. RNLMCL67P05L667K).

Articolo 9: Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà validità dal giorno della sua sottoscrizione fino all’espletamento delle attività da parte di ECO di cui all’articolo 3.

Le parti precisano infine che per effetto dell’articolo 67 del d.l. n. 18 del 2020, della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6 maggio 2020, della risoluzione n. 6 del Dipartimento delle Finanze del 15 giugno 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Pertanto il termine di notifica per l’anno di imposta 2016 per omesso, parziale versamento della TARI, risulta essere il 26/03/2022. In considerazione del fatto che il Comune ha richiesto solo agli inizi di novembre 2021 la collaborazione di Ecoisola nelle attività di sollecito e accertamento insoluti annualità 2016, nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Ecoisola per l’eventuale mancato rispetto dei termini di decadenza per il recupero del tributo in scadenza.

Articolo 10: Controversie

Per eventuali controversie sull’applicazione del presente accordo, purché si

tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso, le parti richiederanno un amichevole accordo; nel caso di mancato accordo bonario, la controversia sarà decisa in sede giudiziale dal Foro di Bergamo.

Articolo 11 : Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 12 : Disposizioni finali

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Capriate San Gervasio,

per **COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO**

Rag. Fiorella Fontana

per **ECOISOLA S.r.l.**

Arch. Marcellino Arnoldi